

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAVAIONE

Ragione

Art. 1

Sotto la ragione "Fondazione Cavaione", in seguito definita "Fondazione", è costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC.

Sede

Art. 2

La Fondazione ha sede a Brusio.

Scopo

Art. 3

La Fondazione ha per scopo la valorizzazione del paesaggio terrazzato di Cavaione nel Comune di Brusio (GR) tramite:

- la promozione di una appropriata gestione dei terreni agricoli e agro-forestali;
- la promozione della manutenzione dei muri a secco che sostengono e delimitano i terrazzamenti;
- la promozione di studi e ricerche sugli aspetti storici, naturalistici, paesaggistici e culturali dei terrazzamenti e dell'insediamento montano di Cavaione;
- la promozione e la gestione a scopo didattico e turistico dei terrazzamenti di Cavaione ed eventualmente di altri elementi architettonici, storici, culturali o paesaggistici degni di conservazione sul territorio di Cavaione.

La Fondazione può acquistare e vendere immobili.

La Fondazione può gestire immobili di proprietà di terzi.

Per perseguire il suo fine, la Fondazione cura i contatti e la collaborazione con le autorità comunali, cantonali e federali, i proprietari privati nonché con quegli enti, associazioni o esperti che si interessano della conservazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale del Paese.

Organi della fondazione

Art. 4

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione
- l'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Consiglio di Fondazione

Art. 5

Il Consiglio di Fondazione si compone di 8 membri, che per principio operano a titolo onorifico, resta riservato il rimborso delle spese sostenute. Può essere versata una moderata ricompensa a membri del consiglio di fondazione nel caso siano svolti dei lavori che vanno oltre alle attività ordinarie di membro del consiglio di fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da sé e resta in carica per 3 anni. Tutti i membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili dallo stesso.

Competenze

Art. 6

Il Consiglio di Fondazione ha in particolare le seguenti competenze:

- rappresenta la Fondazione verso autorità e popolazione e regola il diritto alla firma;
- elabora dei criteri di gestione agricola dei terrazzamenti rispettivamente di gestione agro-forestale dei boschi pascolati;
- sostiene e coordina con i proprietari privati e gli agricoltori la gestione agricola dei terrazzamenti in base ai criteri di gestione elaborati dalla Fondazione;
- elabora e coordina dei progetti per la manutenzione dei muri a secco dei terrazzamenti di Cavaione;
- gestisce i locali dell'ex scuola a Cavaione in accordo con il Comune di Brusio;
- gestione di immobili in affitto o propri;
- delibera l'esecuzione di studi e di opere in base ad un piano di finanziamento preciso e in base ai fini elencati all'art.3;
- organizza eventi in base ai fini elencati all'art.3;
- approva il conto annuale. L'anno contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile. Il primo periodo contabile si chiude il 31.12.2017;
- può cambiare lo statuto di fondazione giusta le disposizioni legali;
- emana se necessario dei regolamenti;

- nomina l'ufficio di revisione per un periodo di 3 anni, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Deliberazioni

Art. 7

Il presidente del Consiglio di Fondazione convoca la seduta per iscritto con menzione delle trattande e con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se è stato convocato regolarmente e se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Nelle votazioni decide la maggioranza. A parità di suffragio il voto del presidente è decisivo.

Patrimonio

Art. 8

Il patrimonio della Fondazione al momento della costituzione ammonta a fr. 15'400.-. La somma è stata lasciata in eredità dagli Eredi Pianta Plozza Gina.

La base finanziaria della Fondazione si compone delle entrate provenienti da:

- contributi federali, cantonali e comunali;
- donazioni o versamenti di privati o società.

Il patrimonio e i mezzi finanziari devono servire per il conseguimento del fine tenore l'art. 3 dello statuto.

Sostanze

Art. 9

Eventuali sostanze della Fondazione sono costituite da importi o beni acquisiti grazie ai fondi provenienti dai contributi pubblici e privati o da donazioni.

Documenti

Art. 10

La documentazione concernente l'attività della Fondazione, inclusi decisioni, protocolli e atti contabili dev'essere custodita separatamente e ordinatamente.

Scioglimento

Art. 11

La fondazione può essere sciolta su decisione del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Una reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali è esclusa.

Disposizioni finali Art. 12

Il presente statuto è allestito in sei (6) esemplari, uno ciascuno per i soci fondatori, il registro di commercio, l'autorità di vigilanza, l'amministrazione fiscale cantonale e il notaio.

Brusio, GR, il 27 ottobre 2016

I soci fondatori:



.....
Ethel Maria Balsarini (10.03.1973)



.....
Franco Balsarini (26.08.1963)

Autenticazione statuto

Il sottoscritto notaio certifica che il presente statuto della Fondazione Cavaione, 7743 Brusio sono stati approvati all'unanimità dalla odierna assemblea nella sua redazione integrale che qui precede e sono stati firmati di proprio pugno dai soci fondatori in presenza del sottoscritto notaio.

I presenti statuti sono stati stesi in sei esemplari originali: due per i fondatori, uno per il Registro di commercio, uno per l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, uno per l'amministrazione fiscale cantonale e uno per il Notaio rogante.


Brusio, ventisette ottobre duemillesedici

27.10.2016

Reg. A 17 / 2016



Regione Bernina
Il Notaio regionale



Giancarlo Plozza